

Nel nuovo regolamento (in arrivo in Gazzetta) debutta un'ampia casistica di opere non soggette ad autorizzazione paesistica

# Paesaggio, 31 interventi «liberi»

## Silenzio-assenso sul parere del soprintendente, ma solo nei confronti del Comune

DI ALESSANDRO ARONA

### LE NOVITÀ PRINCIPALI

**M**anutenzione dei cancelli e tende parasole; ma anche opere interne, interventi di consolidamento statico dell'edificio, pannelli solari integrati nella copertura, opere nel sottosuolo.

Con il nuovo regolamento per gli interventi "minori" in aree soggette a vincolo paesaggistico - approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio - debutta la nuova categoria delle «interventi liberi», non soggetti ad autorizzazione paesaggistica. E si tratta, come si accennava sopra, non solo di cosucce marginali, come installazioni temporanee o tende, ma anche di opere edilizie rilevanti (come la messa in sicurezza sismica dell'edificio), purché l'impatto innovativo sul paesaggio sia considerabile come irrilevante.

L'innovazione può essere rilevante, accompagnata fra l'altro dal silenzio-assenso sul parere del soprintendente (ove invece richiesto) già introdotto con la legge Madia 7 agosto 2015 n. 124. Ma le incognite sono molte, come vedremo: il rischio di sanzioni penali, una mappatura dei vincoli spesso incerta, comunque a macchia di leopardo; un silenzio-assenso che non tutela fino in fondo il cittadino.

#### I VINCOLI PAESAGGISTICI

I vincoli sul paesaggio sono stati introdotti in Italia dalla legge 1497 del 1939, e sono oggi disciplinati dal Codice

#### ■ INTERVENTI LIBERI:

debutta una lista di 31 categorie di mini-interventi (inclusi in aree con vincolo paesaggistico) per i quali NON serve l'autorizzazione paesistica. Il proprietario valuta e procede senza dover comunicare nulla al Comune (salvo i casi dove serve Cila o Scia)

#### ■ COSA SI RISCHIA:

se l'intervento realizzato come "libero" era invece soggetto ad autorizzazione scattano le sanzioni penali di cui all'art. 181 del Codice dei Beni Culturali

#### ■ PROCEDURA SEMPLIFICATA, PIÙ INTERVENTI:

rispetto al Dpr 139/2010 (abrogato) altre categorie di interventi passano dall'autorizzazione "normale" alla "semplificata"

#### ■ PROCEDURA SEMPLIFICATA "PIÙ SEMPLIFICATA":

si alleggerisce la documentazione necessaria, non serve più la verifica urbanistico-edilizia preliminare

#### ■ SILENZIO-ASSENSO:

in forza delle leggi Madia il parere del Soprintendente è soggetto a silenzio-assenso, ma solo a fronte della richiesta del Comune, non verso il cittadino. Se il Comune è inerte, dunque, si deve fare ricorso al Tar per inadempimento

dei beni culturali, Dlgs 42/2004. Sono dunque beni paesaggistici: aree e immobili identificati ex lege (legge Galasso, oggi art. 142), le aree e immobili vincolate con provvedimento specifico Regione-Ministero (art. 136), altre aree e immobili individuati dai piani paesistici.

Il vincolo paesaggistico non significa inedificabilità assoluta, ma obbligo di sottoporsi a specifica autorizzazione. «atto autonomo e presupposto» rispetto al relativo titolo edilizio. La competenza è della Regione, che però quasi sempre delega tale compito ai Comuni. Serve però il parere, obbligatorio e vincolante, del soprintendente (organo dello Stato). Qui cominciano però gli aspetti problematici

#### INCERTEZZA DEI VINCOLI

Non sempre è facile capire cosa è vincolato. L'Italia è a macchia di leopardo, dipende molto dalla presenza o meno del piano paesistico regionale e da quanto è precisa la strumentazione urbanistica comunale. «Circa il 30% del territorio è vincolato dalla Galasso - ci spiega Paolo Carpentieri, capo dell'ufficio legislativo del Ministero dei Beni culturali, Mibact - e un altro 10% circa da vincoli specifici. Però, sì, è vero, in molte parti d'Italia c'è incertezza». ■



SEGUE A PAGINA 2

**Analisi degli interventi**  
(Massimo Ghiloni a pagina 4)

Solo Puglia e Toscana hanno Ptp aggiornati e subito efficaci

# Paesaggio, il nodo della mancanza di piani regionali

*Le novità del regolamento - Silenzio-assenso sul parere, ma l'ok finale spetta al Comune*

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Un ruolo importante dovrebbero averlo i piani paesistici, con il compito di fare una "ricognizione dei vincoli", di dettagliarli, di dettare prescrizioni su uso e trasformazione dei beni. «Tutte le Regioni hanno i piani della Galasso - spiega Carpentieri - che però hanno valore solo ricognitivo. Solo Toscana e Puglia, invece, hanno i piani "del Codice", fatti di intesa con il Mibact, che sono immediatamente precettivi», dunque molto più efficaci. «Inoltre - spiega il professor Sandro Amorosini, ordinario di diritto dell'economia alla Sapienza di Roma e capo della commissione Mibact che ha elaborato il regolamento di semplificazione - i piani paesistici "ex Codice" riducono la discrezionalità del soprintendente sui pareri».

Il ministero ha messo on line un portale ([www.sitap.beniculturali.it](http://www.sitap.beniculturali.it)) in cui si possono cercare i vincoli provincia per provincia e anche geolocalizzarli con ingrandimenti casa per casa. Il sito precisa però che le informazioni del Sitap non hanno valore legale, e comunque risentono di livelli di dettaglio molto diversi.

## SILENZIO-ASSENSO, FUNZIONERÀ?

La legge 164/2014 aveva stabilito che in caso inerzia del soprintendente, dopo 60 giorni il Comune poteva emanare il provvedimento finale. Con la legge 124/2015 e la modifica dell'articolo 17-bis della 241/1990, poi, si è stabilito in via generale che per pareri o assensi tra Pa vale sempre il silenzio-assenso. «L'abbiamo spiegato anche in una circolare del luglio scorso - conferma Carpentieri - ma l'efficacia è tra Pa, non vale se lo chiede il cittadino». Cioè: se il soprintendente non rilascia il

parere e il Comune va avanti con l'autorizzazione, tutto bene; ma se anche il Comune si blocca, per "paura di sbagliare" o per inerzia, il cittadino non può che far ricorso al Tar.

## INTERVENTI LIBERI E SEMPLIFICATI

Fin dalla legge 1497/1939 l'autorizzazione non è richiesta «per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici» (oggi art. 149 Codice).

Il Codice (art. 146 c. 9) delegava poi il governo a emanare un regolamento per introdurre procedure semplificate per interventi di lieve entità, arrivato con il Dpr 139 del 2010.

## NUOVO REGOLAMENTO

L'articolo 12 comma 2 del Dl 83/2014 (convertito nella legge 106/2014), modificato dal Dl 133/2014 (legge 164/2014) ha delegato il governo a modificare il regolamento 139/2010, per semplificare ulteriormente la procedura e introdurre un nuovo elenco di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta.

Adottato in Consiglio dei ministri il 15 giugno 2016, il regolamento, dopo l'intesa in Conferenza unificata il 7 luglio scorso, è stato approvato in via definitiva il 20 gennaio 2017 (*testo scaricabile sul nostro sito*). Le sue norme (art. 5) hanno efficacia immediata, senza bisogno di recepimento.

## INTERVENTI LIBERI

La vera novità è la lista di cui all'Allegato A, che comprende ovviamente i casi già

liberi fin dal 1939 ma va ben oltre, elencando 31 fattispecie. Non sono tutte opere edilizie, e ove in questi casi serve una Cila

o una Scia naturalmente bisogna presentarla, ma non bisognerà più aspettare il parere del soprintendente, e non è poco.

Tra le novità più rilevanti ad esempio le opere di messa in sicurezza sismica, che diventano "soprintendente-free" se non comportano modifiche tipologiche o di volume.

Se poi si tratta di interventi libero per il Tue, e figura nella lista, tutto si può fare in assoluta libertà: ad esempio impianti tecnologici esterni e pannelli solari "integrati", eliminazione di barriere architettoniche (si veda l'articolo a pagina 4 e *sul sito il tabellone con il confronto tra vecchio e nuovo regolamento*).

Entro 180 giorni il Ministro dei Beni culturali deve fare un decreto che disciplini **gli accordi di collaborazione** Mibact-Regioni-enti locali. Dove saranno firmati, potranno essere "liberi" anche gli interventi

B6, B.13, B.26 e B.36 dell'Allegato B.

#### **L'INCOGNITA PENALE**

Spetta al proprietario valutare se l'intervento rientra nelle categorie "libero" o con autorizzazione semplificata. «Forse può essere utile farsi aiutare da un professionista» suggerisce Carpentieri. Resta il fatto (art. 17 del regolamento) che in caso di "errore" si rientra nell'abuso penale, come da articolo 181 del Codice, anche se solo di ammenda si tratta essendo piccoli interventi. Non c'è dubbio però che questo possa costituire un freno.

#### **PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO**

Agli articoli 7-12 viene alleggerita rispetto al 2010 la documentazione richiesta e vengono soppressi alcuni passaggi, tra cui la verifica preliminare di conformità urbanistico-edilizia. ■

già di interventi è spesso soggetta ad autorizzazione semplificata o invece è «libera» a seconda della presenza o meno

**Interventi di lieve entità soggetti ad AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA ("interventi semplificati")**

**Allegato B (regolamento approvato in via definitiva il 20 gennaio)**

**B.1. incrementi di volume non superiori al 10 per cento** della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.

Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;

**B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2.**, comportanti **alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici** mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione e modifica sostanziale di scale esterne;

**B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2.**, comportanti **alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici** mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastri solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;

**B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto** riguardanti **beni vincolati ai sensi del Codice**, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

**B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica** ovvero finalizzati al **contenimento dei consumi energetici degli edifici**, laddove comportanti **innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti**;

**B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche**, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo **spazio pubblico**;

**B.7. installazione di impianti tecnologici** esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo **spazio pubblico**, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione estema degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino **beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c)** limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

**B.8. installazione di pannelli solari** (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché **integrati nella configurazione delle coperture**, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici **ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c)**, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;

**B.9. installazione di micro generatori eolici** con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i **beni vincolati ai sensi del Codice**, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

**B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici** a rete o colonnine modulare ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;

**B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente**, quali: sistemazioni di rotonde, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicurino adeguata permeabilità del suolo;

**B.12. interventi sistematici di arredo urbano** comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;

**B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi** già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;

**B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato A** da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici» ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b) del Codice;

**B.15. interventi di demolizione** senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;

**B.16. realizzazione di autorimesse**, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrato, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;

**B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino** di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;

**B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti**, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;

**B.19.** installazione di **tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive**, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;

**B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti** a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;

**B.21.** realizzazione di **cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno**, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo- tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

**"INTERVENTI LIBERI" (non soggetti ad autorizzazione)**

**Allegato A (regolamento approvato in via definitiva il 20 gennaio)**

**A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore** degli edifici comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;

**A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici**, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, comici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura.

Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

**A.3.** interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;

**A.4.** interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenti, di intermini invisibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni od altri manufatti consimili;

**A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio**, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

**A.6.** installazione di **pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici**, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**A.7.** installazione di **micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50** e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

**A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine** per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiore a cm 50;

**A.9.** installazione di **dispositivi di sicurezza anticaduta** sulle coperture degli edifici;

**A.10.** opere di **manutenzione e adeguamento degli spazi esterni**, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;

**A.11.** opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;

**A.12.** interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) del Codice;

**A.13.interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno**, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e e) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

#### **di determinate caratteristiche**

Interventi di lieve entità soggetti ad AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA ("interventi semplificati")

**Allegato B (regolamento approvato in via definitiva il 20 gennaio)**

**B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi**, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

**B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo** correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;

**B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati** quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;

**B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico**, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;

**B.26. verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors)**, tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;

**B.27. manufatti in soprasuolo** correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;

**B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua**, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;

**B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli**, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci inetti quadrati;

**B.30. realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica** con superficie non superiore a 30 mq;

**B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e podereale** eseguiti nel rispetto della normativa di settore;

**B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali** nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;

**B.33. interventi di diradamento boschivo** con inserimento di colture agricole di radura;

**B.34. riduzione di superfici boscate** in arce di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;

**B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale** in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;

**B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei** di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;

**B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo** a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;

**B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici**, diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 4, del di. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralici, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;

**B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque** delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;

**B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica** diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;

**B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti**, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;

**B.42. interventi di ripascimento** circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.

**"INTERVENTI LIBERI" (non soggetti ad autorizzazione)**

**Allegato A (regolamento approvato in via definitiva il 20 gennaio)**

**A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti**, singoli o in gruppi, in arce pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

**A.15.** fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m) del Codice, **la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno** e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti canalizzazioni, turbazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;

**A.16.** occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare;

**A.17.** installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;

**A.18.** installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;

**A.19.** nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: **interventi su impianti idraulici agrari** privi di valenza storica o testimoniale; **installazione di serre mobili stagionali** sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, podereale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parie delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;

**A.20.** nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinaria, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale.

**A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo** all'interno dei cimiteri;

**A.22.** installazione di **tende parasole** su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;

**A.23.** installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile

**A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici**, di cui all'articolo 6, comma 4, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;

**A.25.** interventi di **manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini** dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme morfologia del corso d'acqua; interventi di

manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;

**A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica** diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;

**A.27.** interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

**A.28.** smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;

**A.29.** interventi di fedele ricostruzione di edifici e manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;

**A.30.** demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;

**A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante** a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.

